

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-4793 del 20/09/2018
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e smi - ARGECO SPA. Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate in comune di Argenta (FE). Modifica dell'atto della Provincia di Ferrara di cui alla D.G.P. nn. 247/1950 del 26/08/2008, e successive modifiche.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-5014 del 20/09/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	PAOLA MAGRI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2018 presso la sede di Corso Isonzo 105/a - 44121 Ferrara, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, PAOLA MAGRI, determina quanto segue.

SINADOC 21187/2018

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i. - L.R. 13/2015. **SOCIETA' ARGECO SPA.**
Autorizzazione impianto di recupero di rifiuti non pericolosi derivanti dalle raccolte differenziate in Comune di Argenta (FE). Modifica dell'atto della Provincia di Ferrara di cui alla D.G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008, e sue successive modifiche.

LA RESPONSABILE

Vista la domanda presentata dalla Società ARGECO Spa del 2.06.2018, assunta al PGFE/2018/7958 del 3.06.2018, riguardante la modifica dell'autorizzazione relativa all'attività di recupero rifiuti non pericolosi in Comune di Argenta;

Visti i seguenti atti rilasciati dalla Provincia di Ferrara:

- deliberazione di G.P. nn. 247/71950 del 26.08.2008 riguardante la realizzazione e gestione di un impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti non pericolosi in comune di Argenta, rettificata con deliberazione di G.P. nn. 420/106058 del 23.12.2008;
- P.g. n. 71927 del 25.08.2010 di modifica degli atti sopra richiamati;
- n. 2472 del 11.01.2013 di modifica dell'atto sopra richiamato;
- n. 431 del 28.01.2014 di modifica e rettifica dell'atto n. 2472 del 11.01.2013 richiamato sopra;
- n. 5837 del 15.09.2014 di modifica degli atti richiamati sopra;

- n. 7251 del 27.11.2014 di modifica degli atti sopra richiamati;

Visto l'atto di Arpae DET-AMB-2016-4109 del 24/10/2016, di modifica degli atti sopra richiamati;

Vista la nota della società assunta al PGFE/2018/8382 del 11/07/2018, di comunicazione di prosecuzione dell'attività ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Vista la nota Arpae PGFE/2018/8759 del 20/07/2018, di accettazione delle garanzie finanziarie per la prosecuzione dell'attività di cui sopra;

Dato atto che, in virtù dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, l'atto DET-AMB-2016-4109 del 24/10/2016, di modifica degli atti sopra richiamati, risulta in vigore;

Vista la Decisione della Commissione UE 2014/995 del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sue modifiche ed integrazioni "*Norme in materia ambientale*";

Visto l'art. 3, c. 2bis della legge n. 1 del 2011 di conversione del d.l. n.196 del 2010 "*Disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti*";

Visto il DM n. 22 del 14 febbraio 2013 (pubblicato in G.U. n. 62 del 14 febbraio 2013) – Regolamento recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate

tipologie di combustibili solidi secondari (CSS) – attuazione articolo 184-ter del D.lgs 152/2006 e smi (“*end of waste*”);

Visto il DM del 20 marzo 2013 (pubblicato in G.U. n. 77 del 2 aprile 2013) – Utilizzo del combustibile solido secondario (Css) – Modifica dell’allegato X della parte V del D.lgs 152/2006 e smi;

Preso atto che trattasi di modifica dell'attività riguardante l'ampliamento della piattaforma di selezione, l'incremento della capacità annuale complessiva e di una nuova area composta da un piazzale e nuovo capannone destinato a officina per la manutenzione mezzi e abitazione custode (area non destinata all'attività di gestione rifiuti). La quantità annuale della messa in riserva di rifiuti finalizzata al recupero passerà da 84.620 tonnellate a 104.620 tonnellate, mentre rimane invariato il quantitativo pari a 380 tonnellate/annue della messa in riserva di rifiuti metallici per un quantitativo annuo pari a 105.000 tonnellate. La messa in riserva istantanea dei rifiuti rimane invariata rispetto a quanto già autorizzato. A seguito dell'aumento della capacità di selezione dell'impianto vi sarà un aumento della produzione di CDR/CSS derivante dal trattamento della plastica eterogenea (plasmix) proveniente dall'attività di selezione dell'impianto.

Visti:

- il verbale della Conferenza dei Servizi del 29 agosto 2018 trasmesso con posta certificata di cui alla nota PGFE/2018/10194 del 30/08/2018;

- il parere dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, assunto al PGFE/2018/9145 del 31/07/2018, in merito alla parte ambientale, parte urbanistica e parte edilizia;
- la nota dei Vigili del Fuoco, assunta al PGFE/2018/10961 del 18/09/2018, con la quale viene comunicato il rilascio alla ditta del Certificato Prevenzione Incendi (CPI); nella nota stessa viene precisato che il CPI è relativo al progetto approvato dal Comando con nota prot. 6210 del 10/05/2016, pertanto in caso di modifiche dell'attività senza aggravio del rischio incendio il titolare è comunque tenuto a richiedere il controllo ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/2011;
- la nota della ditta, assunta al PGFE/2018/10001 del 27/08/2018, con la quale veniva dichiarato che non verranno introdotte nuove attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi e non saranno incrementati i depositi istantanei attualmente autorizzati dal Comando dei Vigili del Fuoco;

Preso altresì atto che il progetto è stato sottoposto a procedura di screening, a seguito della quale con determina della Regione Emilia Romagna (Servizio Valutazione impatto e promozione Sostenibilità ambientale) n. 8704 del 7/06/2018, si è disposto che il progetto non sia da assoggettare ad ulteriore procedura di VIA.

Dato atto che con nota PGFE/2018/8247 del 9/07/2018 è stato avviato il procedimento per l'istruttoria dell'istanza in oggetto, per la conclusione della quale era previsto un termine di 150 giorni;

Preso altresì atto che:

- ai sensi del comma 6, art. 208 del D.Lgs 152/2006 e smi, l'approvazione in conferenza dei servizi del progetto per la realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto, per una migliore comprensione, di sostituire integralmente gli atti sopra richiamati con il presente atto;

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2173 del 21.12.2015 *“Approvazione dell’assetto organizzativo generale dell’ Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae)”*;

Vista la Deliberazione di G.R. n. 2230 del 28.12.2015 *“Misure organizzative e procedurali per l’attuazione della L.R. n. 13 del 2015 e acquisizione delle risultanze istruttorie delle Unità Tecniche di Missione (UTM), decorrenza delle funzioni oggetto di riordino, Conclusione del processo di riallocazione del personale delle Province e della Città Metropolitana”*;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPA n. 87/2015 e n. 96/2015 di approvazione, rispettivamente dell'assetto organizzativo generale ed analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento manuale organizzativo di Arpae;

Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

Preso atto che, con contratto in data 30.12.2015, sottoscritto dal Direttore Generale di Arpae, ai sensi della L.R. n. 13/2015, è stato conferito all'Ing Paola Magri incarico dirigenziale di Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara, con decorrenza 01.01.2016, in attuazione della DDG n. 99/2015 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di posizione organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae , a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015";

M O D I F I C A

l'atto DET-AMB-2016-4109 del 24/10/2016, rilasciato alla **Società ARGECO Spa**, nella persona del procuratore Paolo Roi, C.F. 04177410372, con sede legale in comune di Bologna, via San Vitale, 23 ed impianto in via N. Copernico, 17/A, in comune di Argenta;

1. GESTIONE DI UN IMPIANTO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e DM n. 22 del 14 febbraio 2013 dalle seguenti prescrizioni:

- 1.1 l'esercizio dell'attività di messa in riserva R13 e trattamento R3-R4-R5 dovrà essere svolta nell'area indicata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";
- 1.2 l'intera area dove vengono svolte le operazioni di selezione, trattamento, deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti deve essere mantenuta recintata con muretto di calcestruzzo armato, sormontato da rete metallica accoppiata a rete ombreggiata a schermatura totale; a ridosso della recinzione su lati strada deve essere mantenuta integra la messa a dimora di piante di carpino bianco coltivate a siepe;
- 1.3 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero, messa in riserva R13 e successivo trattamento R3-R4-R5 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:
 - 020104 rifiuti di plastica (ad esclusione degli imballaggi)
 - 150102 imballaggi in plastica
 - 150105 imballaggi in materiali compositi
 - 150106 imballaggi in materiali misti

170203 plastica

191204 Plastica e gomma

191212 Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211

200139 plastica

1.4 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.3 precedente non potrà superare le **4.627 tonnellate** ;

1.5 il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **100.500 tonnellate**;

1.6 i rifiuti per i quali sono ammesse operazioni di recupero, messa in riserva R13 e successivo trattamento R3-R4-R5 di cui all'allegato C del D.Lgs 152/06 e s.m.i., sono i seguenti:

150101 imballaggi in carta-cartone

191201 carta e cartone

200101 carta e cartone

200307 rifiuti ingombranti

1.7 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.6 precedente non potrà superare le **257 tonnellate** ;

1.8 il quantitativo complessivo annuale dei rifiuti sottoposti alle operazioni di cui al punto 1.6 precedente non potrà superare le **4.120 tonnellate**;

1.9 i rifiuti da sottoporre esclusivamente alle operazioni di messa in riserva (R13) sono i seguenti:

150104 imballaggi metallici

170405 ferro e acciaio

191202 metalli ferrosi

191203 metalli non ferrosi

200140 metalli

1.10 il quantitativo massimo istantaneo dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.9 precedente non potrà superare le **16 tonnellate**;

1.11 il quantitativo massimo annuale dei rifiuti messi in riserva indicati al punto 1.9 precedente non potrà superare le **380 tonnellate**;

1.12 i rifiuti dovranno essere tenuti nettamente e distintamente separati dalle materie prime secondarie, nonché dal CDR (CSS);

1.13 per i rifiuti con codice a specchio devono essere rispettate le norme UE previste sulla classificazione dei rifiuti;

1.14 il venir meno della conformità alle caratteristiche di classificazione del sottolotto CSS-Combustibile, di cui all'allegato 1, tabella 1, del DM n. 22/2013, oggetto della dichiarazione di conformità, comporta l'obbligo di gestirlo come rifiuto, ai sensi e per gli effetti della parte IV del Dlgs 152/2006 e s.m.i, ossia dovrà essere:

- gestito nell'impianto conformemente ai requisiti previsti per il deposito temporaneo, ai sensi dell'art. 183 , comma 1 lettera bb) del Dlgs 152/2006 e s.m.i, in aree definite chiaramente, distinte e fisicamente separate dal CSS-combustibile prodotti come "end of waste" (art. 184-ter del Dlgs 152/2006 e s.m.i);

- accompagnato dal formulario di identificazione (FIR), previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per il trasporto ad impianti autorizzati;

- 1.15 i rifiuti prodotti dal trattamento della plastica eterogenea, se non conforme al regolamento di cui al DM n. 22/2013 per i CSS-Combustibile, potranno essere avviati al recupero in impianti autorizzati come CDR (combustibile derivato da rifiuti), classificato con il CER 191210, ovvero come plastica e gomma, classificato con il CER 191204;
- 1.16 il CDR prodotto dovrà soddisfare le caratteristiche del rifiuto previste dall'Allegato 2 Suballegato 1 Tipologia 1.2 del DM 5/02/98, riguardante le caratteristiche del Combustibile derivato da rifiuto;
- 1.17 ai fini della caratterizzazione del CDR di cui al punto precedente la ditta dovrà trasmettere un aggiornamento del piano di campionamento delle analisi sulla plastica eterogenea proveniente dall'attività di selezione, cosiddetta plasmix;
- 1.18 durante la fase di esercizio dell'attività in oggetto i motori degli automezzi adibiti al trasporto dei CSS-Combustibili dovranno essere mantenuti spenti durante le operazioni di carico;
- 1.19 la Società dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D.Lgs 152/06 e smi;
- 1.20 l'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
- 1.21 devono essere mantenuti efficienti idonei sistemi antincendio;
- 1.22 per il deposito temporaneo dei rifiuti eventualmente derivanti dall'attività, dovranno essere rispettate le norme di cui all'art. 183, lett. bb) del D.Lgs 152/06 e smi;

1.23 la Società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del registro di carico e scarico dei rifiuti tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

1.24 copia dei formulari di identificazione dei rifiuti, redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi, dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società, ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;

1.25 REQUISITI PER LA CESSAZIONE DI QUALIFICA DI RIFIUTO AI SENSI DELL'ART. 184-TER DEL D.LGS. 152/06

1.25.a) i rifiuti cartacei sottoposti alle operazioni di recupero, di cui al punto 1.6 precedente, cessano la qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del Dlgs n. 152/2006 se rispettano i requisiti di cui al punto 1, All. 1, sub-allegato 1 del DM 5.02.1998 e smi.;

1.25.b) un sottolotto di combustibile solido secondario (CSS) cessa di essere qualificato come rifiuto con l'emissione della dichiarazione di conformità, nel rispetto di quanto disposto all'art. 8, comma 2 del DM n. 22 del 14.02.2013 (pubblicato in GU n. 62 del 14.03.2013). A tal fine, almeno tre mesi prima dell'emissione della dichiarazione di conformità del CSS-Combustibile di cui al D.M. n.22/2013, la ditta dovrà trasmettere una relazione dettagliata ad ARPAE Ferrara riguardante la caratterizzazione dei sottolotti e lotti di cui all'art. 8 del medesimo decreto ministeriale, contenente in particolare:

- l'individuazione del **"sottolotto giornaliero"** di **"CSS-Combustibile"** in relazione

alla dichiarazione di conformità emessa nel rispetto dell'art. 8, comma 2 del citato decreto ministeriale;

- le modalità e tempi di campionamento ed analisi del sottolotto;

1.25.c) nelle fasi successive alle emissioni della dichiarazione di cui all'art. 8, comma 2 del DM n. 22 del 14.02.2013, il sottolotto di CSS-Combustibile è gestito in applicazione delle norme di cui ai titoli III e IV del medesimo DM n. 22/2013;

1.25.d) dovrà essere comunicata anticipatamente la data di messa in esercizio dell'impianto e quella di messa a regime, tenuto conto che il "sottolotto giornaliero" di "CSS-Combustibile" deve rispettare per il periodo tra la messa in esercizio e la messa a regime dell'impianto sia le caratteristiche di classificazione, che quelle di specificazione di cui alle tabelle 1 e 2, allegato 1 del DM n. 22/2013; successivamente a tale periodo per il sottolotto rimangono ferme le determinazioni di tabella 1, oltre alle caratteristiche di specificazione di cui alla tabella 2 per il lotto;

1.25.e) la movimentazione e deposito dei CSS-Combustibile dovrà avvenire con le modalità stabilite agli artt. 11 e 12 del DM n. 22/2013;

1.25.f) dovranno essere disponibili agli Organi di controllo le autorizzazioni Integrate Ambientali degli impianti (cementifici e centrali termoelettriche) destinatari del "CSS-Combustibile";

1.25.g) entro il 30 aprile di ogni anno dovrà essere trasmessa una comunicazione in merito ai CSS prodotti dalla ditta, di cui all'art. 14 del DM n. 22/2013;

2. EMISSIONI IN ATMOSFERA

L'autorizzazione è disciplinata dalle norme e disposizioni di cui alla parte V del D.lgs 152-2006 e smi, ed alle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "A"**;
- 2.2 Per l'esecuzione dei controlli alle emissioni, la Società è tenuta a renderle accessibili e campionabili secondo quanto previsto dalle norme tecniche UNI e dalle normative vigenti sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
- 2.3 Per quanto riguarda i lavori da eseguire per i controlli alle emissioni, la loro numerazione (in modo indelebile), il corretto posizionamento e dimensionamento delle prese di misura, nonché l'accesso alle stesse in condizioni di sicurezza, dovranno essere concordati con ARPAE per fissare anche i termini temporali per realizzarli; nel caso in cui tali adeguamenti prescritti non venissero realizzati nei tempi richiesti, le emissioni saranno ritenute non campionabili;
- 2.4 Le emissioni autorizzate sono ammesse nel rispetto dei seguenti limiti massimi e prescrizioni:

EMISSIONE	E 1 Selezione rifiuti plastici non pericolosi	E2 (nuova) Impianto separazione aeraulica e 2 raffinatori
Portata (Nm ³ /h)	25.000	20.000
Altezza (m)	15	15

Inquinanti (mg/Nm³)

Materiale particellare	10	10
Sistema di abbattimento	Filtro a maniche	Filtro a maniche

- 2.5 I metodi di campionamento ed analisi sono quelli indicati nell'allegato VI, alla parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i. e nell'allegato 3B della Delibera di G.R. n. 1769/2010 e smi;
- 2.6 La Società è tenuta ad effettuare gli autocontrolli alle emissioni con periodicità almeno annuale. Per la verifica delle caratteristiche delle emissioni possono essere utilizzati:
- metodi adottati dall'U.N.I.CHIM;
 - metodi alternativi ufficiali (nazionali o internazionali) o pubblicati su autorevoli riviste scientifiche;
 - in particolare per la determinazione del parametro materiale particellare devono essere utilizzati metodi UNI EN 13824 oppure UNI 10263;
- 2.7 I referti analitici di cui ai precedenti punti devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo competenti. La presentazione dei risultati ottenuti deve essere conforme a quanto indicato al punto 7 del rapporto ISTISAN 91/41, unito a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato "B"**;
- 2.8 I risultati analitici relativi ai metodi utilizzati devono riportare, qualora esistano, i parametri della validazione, con l'indicazione dell'incertezza della/e misura/e, da utilizzare per la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati; se i parametri

della validazione non sono disponibili, la valutazione del rispetto dei valori limite autorizzati verrà eseguita attraverso il valore assoluto della misura, eccezion fatta per i controlli svolti dall'organo di vigilanza;

- 2.9 I sistemi di abbattimento a presidio delle emissioni devono essere sottoposti a periodica manutenzione, al fine di garantire l'efficienza degli stessi, e prevenire danni ambientali; di tali interventi la Società dovrà darne, in caso di richiesta da parte dell'autorità di controllo, prova documentale;
- 2.10 In caso di guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, o comunque da originare nuove emissioni, la Società deve provvedere al ripristino funzionale dell'impianto nel tempo più breve possibile e informare immediatamente, anche via fax, il Sindaco, l'ARPAE e l'AUSL che dispongono i provvedimenti necessari;
- 2.11 Dovranno essere contenute le EMISSIONI DIFFUSE alle seguenti prescrizioni:**
- 2.11.a) Nelle varie linee dell'impianto dovranno essere installati tutti i dispositivi necessari ad evitare la diffusione di polveri all'esterno, in particolare verso i ricettori posti all'esterno dell'area in gestione alla Società;
- 2.11.b) Nel caso in cui, in condizione di regime dell'impianto, dovessero verificarsi emissioni di polveri al di fuori del sito in oggetto di intervento dovranno essere messi in atto tutti gli ulteriori accorgimenti e dispositivi necessari per evitare tale diffusione;
- 2.11.c) In tutte le fasi in cui si ha produzione, trasporto, carico e scarico e stoccaggio di prodotti polverulenti si dovranno attuare tutti gli accorgimenti e le cautele possibili al fine di limitarne la dispersione.

- 3. SCARICO DI ACQUE DI DILAVAMENTO PIAZZALI, REFLUI CIVILI E ACQUE METEORICHE NELLA PUBBLICA FOGNATURA (CLASSE “C”) PER L’ISEDIA-
MENTO PRODUTTIVO ADIBITO AD IMPIANTO DI TRATTAMENTO, DEPOSITO
PRELIMINARE E MESSA IN RISERVA DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLO-
SI, NEL RISPETTO DELLE NORME DI CUI ALLA PARTE III DEL DLGS
152/2006 E SMI, DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
(SII) E DELLE SEGUENTI CONDIZIONI E PRESCRIZIONI:**
- 3.1 devono essere osservate le prescrizioni descritte nella pianta planimetrica allegata al presente atto, quale parte integrante, sotto la voce **allegato “C”**;
- 3.2 tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all’estradosso del condotto di fognatura;
- 3.3 ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all’autorità competente e comporterà il riesame dell’autorizzazione;
- 3.4 HERA Ferrara non risponderà altresì dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della fognatura pubblica e pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti;
- 3.5 le interruzioni del servizio e le eventuali interruzioni del funzionamento dell’impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei

- danni in capo ad HERA Ferrara;
- 3.6 la ditta si impegna ad osservare tutte le prescrizione che gli verranno impartite da HERA Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato;
- 3.7 al personale dipendente di HERA Ferrara addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievo campioni, con le modalità definite nel regolamento del servizio idrico integrato;
- 3.8 è fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni contenute nelle vigenti norme di legge ed in particolare nel regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009;
- 3.9 i punti di scarico finale in pubblica fognatura sono indicati in planimetria con le seguenti lettere:
- “S2” - reflui civili
- “S3” - acque meteoriche
- “S4” - acque dilavamento piazzali
- “S5” - acque dilavamento piazzali
- “S6” - acque meteoriche
- “S7” - acque dilavamento piazzali, reflui civili
- 3.10 gli scarichi contraddistinti ai punti S4, S5 ed S7 devono rispettare i limiti di emissione indicati nella Tabella all. sub ambito HERA “tabella scarico fognatura acque nere” del Regolamento di Fognatura, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “D”**, ed il controllo avverrà nei punti così

- contraddistinti in planimetria : 4-5-7 pozzetti di campionamento;
- 3.11 gli scarichi contraddistinti ai punti S3 e S6, costituiti unicamente da acque meteoriche da coperture, dovranno risultare attivi soltanto in caso di precipitazioni meteoriche e devono rispettare i limiti indicati nella Tabella 3, All. 5 Dlgs 152/2006 “Tabella scarico fognatura acque bianche”, allegata al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato “D”, ed il controllo avverrà nei punti così contraddistinti in planimetria: 3-6 pozzetti campionamento;
- 3.12 i pozzetti di campionamento dovranno essere identificati mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo dei pozzetti di campionamento: 3-4-5-6-7;
- 3.13 il sistema di grigliatura prima degli scarichi dovrà essere mantenuto in piena efficienza e attivo 24 ore su 24;
- 3.14 è fatto obbligo dare immediata comunicazione ad HERA Spa – Distretto Ferrara, dei guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l’ambiente

4. RUMORE

- 4.1 dovrà essere presentato un cronoprogramma annuale dettagliato degli interventi puntuali di mitigazione acustica da realizzarsi sulle apparecchiature. Tale cronoprogramma andrà costantemente relazionato al Comune di Argenta con misurazioni fonometriche sullo stato effettivo dell'impatto rumoroso dell'attività. Qualora, ad impianto a regime, dovessero verificarsi superamenti notturni dei limiti di zona, andranno cessate le attività di lavorazione in fascia notturna fino al rientro

dei limiti tramite gli interventi di mitigazione previsti. Una volta a regime, per tutti i macchinari, la ditta dovrà programmare la manutenzione delle diverse attrezzature e macchine operatrici per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

4.2 Il cronoprogramma di cui al precedente punto 4.1, da trasmettere per conoscenza ad Arpae SAC Ferrara, dovrà essere trasmesso entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo;

4.3 ad interventi di mitigazione eseguiti, la ditta dovrà effettuare un monitoraggio sul rumore per la verifica del rispetto dei limiti previsti per legge;

4.4 Gli esiti del monitoraggio di cui al punto 4.3 dovranno essere trasmessi al Comune di Argenta, e per conoscenza ad Arpae.

5 Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;

6. L'autorizzazione avrà validità fino al 30.07.2028

La ditta dovrà, entro 90 giorni dal rilascio del presente atto, prestare a favore di ARPAE - DIREZIONE GENERALE - V.le Po 5, Bologna - P.IVA 04290860370 un'appendice alle garanzie finanziarie già prestate (pari a euro 1.015.440,00), adeguando l'importo ad

euro **1.275.440,00**, così calcolato:

104.620 tonnellate (capacità massima di trattamento autorizzata) x 12 €/t + 20.000 euro
(importo minimo delle garanzie finanziarie per le operazioni di messa in riserva).

L'importo delle garanzie finanziarie può essere ridotto del 40% (per un importo pari a euro 765.264,00), trattandosi di un impianto certificato, previa presentazione di copia del certificato ambientale rinnovato.

Per il rinnovo delle attività autorizzate con il presente atto, dovrà essere presentata specifica domanda almeno 180 giorni prima della scadenza, con le modalità previste dal D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Per le imprese che risultano registrate ai sensi del regolamento CE 761/2001 (EMAS) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001 ed operino nell'ambito del sistema Ecolabel di cui al regolamento 17 luglio 2000 n. 1980, o che sono certificate UNI EN ISO 14001, il rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di messa in riserva, deposito preliminare e trattamento può essere sostituito da un'autocertificazione da parte della Società stessa, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e con le modalità previste dall'articolo 209 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato in bollo, alla Società, e viene trasmesso al Sindaco del Comune di Argenta, all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, all'AUSL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, ed HERA spa.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

La Responsabile della Struttura

Ing. Paola Magri

firmato digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.